

del 10 dicembre 2012 (Stato 20 dicembre 2012)

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visto l'articolo 24 capoverso 2 della legge federale del 15 giugno 2012¹
sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI),

ordina:

Art. 1 Interesse di mora

L'interesse di mora, di cui all'articolo 24 capoverso 1 LIFI, dovuto in caso di ritardo nel trasferimento di pagamenti unici, imposte liberatorie e pagamenti liberatori è determinato in base all'ordinanza del 29 novembre 1996² concernente l'interesse di mora in materia d'imposta preventiva.

Art. 2 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore simultaneamente alla LIFI³.

RU **2013** 45

¹ RS **672.4**

² RS **642.212**

³ La LIFI entra in vigore il 20 dic. 2012.

